

# Diritto Civile

a cura di PIETRO RESCIGNO

con RAFFAELE CATERINA, VINCENZO CUFFARO  
e GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI

## ADOZIONE CO-PARENTALE

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, GRANDE CAMERA, 19 febbraio 2013, n. 19010/07, pag. 1764.

**Adozione co-parentale da parte di coppie omosessuali nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: un progresso nella tutela delle famiglie omogenitoriali, con uno sguardo miope rispetto all'interesse superiore del minore**, di LUDOVICA POLI.

## PROCEDIMENTO ANTITRUST EUROPEO

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, III SEZIONE, 22 novembre 2012 (in causa C-89/11 P), pag. 1769.

**Sulla violazione dei sigilli durante le ispezioni aziendali della Commissione europea in materia *anti-trust***, di GIUSEPPE MORGESE.

## SUCCESSIONE DEL CONIUGE

CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 19 aprile 2013, n. 9651, pag. 1775.

**La successione del coniuge ed i chiaroscuri della Cassazione**, di ROBERTO CALVO.

## DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, 27 febbraio 2013, n. 4847, pag. 1779.

**Sui diritti successori di abitazione e di uso spettanti al coniuge superstite. Un altro passo indietro** di VINCENZO BARBA.

## COMUNIONE EREDITARIA

CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 24 gennaio 2013, n. 1739, pag. 1794.

## OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

CASSAZIONE CIVILE, I SEZIONE, 21 dicembre 2012, n. 23713, pag. 1795.

## TUTELA DEL CONSUMATORE

CASSAZIONE CIVILE, VI SEZIONE, 27 novembre 2012, n. 21070 (ordinanza), pag. 1798.

## NESSO DI CAUSALITÀ

CASSAZIONE CIVILE, III SEZIONE, 27 novembre 2012, n. 20996, pag. 1802.

CASSAZIONE CIVILE, III SEZIONE, 21 luglio 2011, n. 15991, pag. 1803.

**Brevi note sulle concause e sulla *thin skull rule***, di BRUNO TASSONE.

## SUPERCONDominio

CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 14 novembre 2012, n. 19939, pag. 1807.

## SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE

CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 27 agosto 2012, n. 14666, pag. 1809.

## PROVVIGIONE DEL MEDIATORE

CASSAZIONE CIVILE, III SEZIONE, 31 luglio 2012, n. 13656, pag. 1811.

## CONTRATTI TRA PARTI DIVERSE

CASSAZIONE CIVILE, III SEZIONE, 19 luglio 2012, n. 12454, pag. 1812.

**Clausole generali e regole settoriali**, di GIORGIO RISPOLI.

## PROCEDIMENTO ANTITRUST EUROPEO

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, III SEZIONE, 22 novembre 2012 (in causa C-89/11 P) — SILVA DE LAPUERTA *Presidente f.f.* — BOT *Avvocato generale* — IANNELLI P.M. (conf.) — E.ON Energie - Commissione europea.

**Impugnazione — Ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione riguardante la fissazione di un'ammenda per violazione di sigilli — Onere della prova** (TFUE artt. 101, 102).

**Impugnazione — Ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione riguardante la fissazione di un'ammenda per violazione di sigilli — Valore probatorio del verbale di apposizione dei sigilli e delle dichiarazioni degli ispettori** (Reg. (CE) n. 1/2003, art. 20).

**Impugnazione — Ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione riguardante la fissazione di un'ammenda per violazione di sigilli — Snaturamento delle prove — Integrazione dell'impianto probatorio** (Reg. (CE) n. 1/2003, art. 20).

**Impugnazione — Ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione riguardante la fissazione di un'ammenda per violazione di sigilli — Importo dell'ammenda — Competenza giurisdizionale estesa al merito — Principio di proporzionalità** (Reg. (CE) n. 1/2003, art. 23).

*Quando la Commissione europea si basa su elementi di prova sufficienti per dimostrare la sussistenza di una violazione di sigilli apposti in occasione di un'ispezione aziendale in materia antitrust, l'impresa interessata non può limitarsi ad evocare l'astratta possibilità che si sia verificata una circostanza atta ad incidere sul valore probatorio di tali elementi ma deve dimostrare adeguatamente, da un lato, la sussistenza di siffatta circostanza e, dall'altro, che essa mette in discussione il valore probatorio degli elementi di prova sui quali si basa la Commissione (1).*

*La redazione del verbale di apposizione di sigilli fa fede fino a (ragionevole) prova contraria (2).*

*Nel valutare lo stato di un sigillo, il Tribunale ha competenza esclusiva nel decidere se integrare o meno l'impianto probatorio a sua disposizione, qualificandosi tale decisione come valutazione di fatto soggetta a impugnazione innanzi alla Corte di giustizia solo in caso di snaturamento dei fatti o degli elementi di prova (3).*

*Un'ammenda di 38 milioni di euro per violazione dei sigilli non può essere considerata sproporzionata, tenen-*

*do conto della natura particolarmente grave dell'infrazione, delle dimensioni dell'impresa e dell'esigenza di assicurare un effetto sufficientemente deterrente (4).*



Per il testo della sentenza v. [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu).



**(1-4) Sulla violazione dei sigilli durante le ispezioni aziendali della Commissione europea in materia antitrust**

**SOMMARIO:** 1. Introduzione, norme rilevanti e fatti della vicenda *E.ON Energie*. — 2. La ripartizione dell'onere della prova della violazione dei sigilli. — 3. La regolarità dell'apposizione dei sigilli e la successiva valutazione del loro stato. — 4. Il carattere grave della violazione e la quantificazione della relativa ammenda. — 5. Conclusioni.

1. *Introduzione, norme rilevanti e fatti della vicenda E.ON Energie.*

Con pronuncia resa in sede di impugnazione nel caso *E.ON Energie*<sup>1</sup>, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha respinto il ricorso avverso una sentenza del Tribunale<sup>2</sup>, con cui la società *E.ON Energie* era stata condannata a pagare un'ammenda per violazione dei sigilli durante un'ispezione aziendale della Commissione europea in materia *antitrust*. Questa vicenda processuale ci offre l'occasione per riflettere su alcuni aspetti relativi al potere della Commissione di apporre sigilli, con specifico riferimento all'intensità dell'onere della prova, alla gravità della violazione e alla quantificazione della relativa ammenda.

Secondo il Reg. (CE) n. 1/2003<sup>3</sup>, recante le disposizioni di applicazione degli attuali artt. 101 e 102 TFUE, il procedimento *antitrust* condotto dalla Commissione si compone di una fase preliminare e di una procedimentale vera e propria. Nella prima<sup>4</sup>, la Commissione dispone di una serie di poteri di indagine: oltre alla possibilità di investigare per settore economico o per tipo di accordo (art. 17), l'autorità *antitrust* dell'Unione può richiedere tutte le informazioni necessarie alle imprese sospettate di violare la concorrenza (art. 18), raccogliere dichiarazioni da parte di persone fisiche e giuridiche (art. 19) e svolgere ispezioni sia presso la sede delle imprese indagate (art. 20) sia presso altri locali, compresi i domicili privati dei membri della o delle imprese (art. 21)<sup>5</sup>. Convinta che si ricada in un'ipotesi di violazione della concorrenza, la Commissione apre la fase formalmente procedurale mediante l'invio di una comunicazione degli addebiti alle imprese indagate<sup>6</sup>, garantendo loro l'accesso al fasci-

<sup>1</sup> Sent. 22 novembre 2012, causa C-89/11 P, *E.ON Energie AG*, inedita.

<sup>2</sup> Sent. 15 dicembre 2010, causa T-141/08, *E.ON Energie AG*, in *Racc.*, II-5761.

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato [ora artt. 101 e 102 TFUE], in *Gazz. Uff. CE*, L 1, 4 gennaio 2003, 1 e segg. V. per tutti TOSATO-BELLODI (a cura di), *Il nuovo diritto europeo della concorrenza. Aspetti procedurali*, Milano, 2004, e ADINOLFI, DANIELE, NASCIMBENE, AMADEO (a cura di), *L'applicazione del diritto comunitario della concorrenza - Commentario al regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002*, Milano, 2007.

<sup>4</sup> Che va dall'apertura di un fascicolo a carico di una o più

imprese per sospetta violazione delle norme sulla concorrenza fino alla notifica della comunicazione degli addebiti di cui all'art. 10 Reg. (CE) n. 773/04 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli artt. 81 e 82 del trattato CE, in *Gazz. Uff. UE*, L 123, 27 aprile 2004, 18 e segg.

<sup>5</sup> Sulla tutela dei diritti della difesa delle imprese indagate e sulla più generale compatibilità delle disposizioni del Reg. (CE) n. 1/2003 con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu), si rinvia a MORGESSE, *Indagini preliminari e diritti della difesa nella procedura antitrust comunitaria*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2006, 77 e segg.

<sup>6</sup> Avente lo scopo di fissare il *thema decidendum* e permettere alle imprese di predisporre le loro difese.

colo e la possibilità di essere ascoltate nel corso di un'audizione<sup>7</sup>. La fase procedimentale termina con la richiesta del parere al Comitato consultivo in materia di intese e abusi di posizione dominante, composto dai rappresentanti degli Stati dell'Unione, e l'adozione collegiale della decisione da parte della Commissione<sup>8</sup>.

Per quel che interessa, il potere di disporre accertamenti aziendali<sup>9</sup> è attribuito alla Commissione dall'art. 20 Reg. (CE) n. 1/2003. Il par. 2 specifica che i suoi funzionari possono accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese (o associazioni di imprese), con facoltà di controllare libri e documenti contabili e non, farne copia, chiedere spiegazioni ai rappresentanti o ai membri del personale relativamente all'oggetto dell'ispezione e, infine, apporre sigilli<sup>10</sup>.

Quest'ultimo potere, previsto nell'art. 20, par. 2, lett. d)<sup>11</sup>, si estende a tutti i locali dell'impresa nonché ai libri o documenti aziendali, per la durata degli accertamenti e nella misura necessaria al loro espletamento<sup>12</sup>. Se, nel corso dell'ispezione, i sigilli apposti vengono violati, intenzionalmente o per negligenza, la Commissione ha la possibilità di adottare una decisione di infrazione con cui irroga un'ammenda fino all'1% del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente (art. 23, par. 1, lett. e).

Una simile ammenda è stata comminata per la prima volta nel caso di cui si tratta, di seguito riassunto. Nel 2006 la Commissione disponeva accertamenti nella se-

de della società E.ON Energie a Monaco (Germania), nell'ambito di un procedimento diretto ad accertare la sua eventuale partecipazione ad accordi anticoncorrenziali. I rappresentanti della Commissione e del *Bundeskartellamt* (autorità tedesca per la concorrenza), non potendo concludere l'ispezione lo stesso giorno, conservavano i documenti raccolti in un locale dell'impresa, alla cui porta apponevano un sigillo autoadesivo ufficiale (il "sigillo controverso") e per il quale redigevano un verbale di apposizione firmato dai funzionari delle due autorità e dai rappresentanti della E.ON Energie. Il giorno successivo, gli ispettori constatavano un'alterazione del sigillo<sup>13</sup> e preparavano il verbale di violazione, che il rappresentante dell'impresa si rifiutava di firmare<sup>14</sup>.

Raccolte ulteriori informazioni, la Commissione inviava una comunicazione degli addebiti contestando detta violazione e imputando alla E.ON Energie la relativa responsabilità oggettiva<sup>15</sup>. Dopo l'esecuzione di alcune perizie sulla funzionalità e la manipolazione del sigillo, disposte da entrambe le parti, nel gennaio 2008 la Commissione adottava una decisione di infrazione per violazione di sigilli, infliggendo alla E.ON Energie un'ammenda di 38 milioni di euro.

La società impugnava tale decisione innanzi al Tribunale, contestando la violazione dell'onere della prova, del principio dell'impulso d'ufficio e della presunzione di innocenza; irregolare apposizione del sigillo

<sup>7</sup> Questa fase del procedimento è condotta dal "consigliere-auditore", in posizione di terzietà rispetto alle parti interessate (compresa la Commissione). Il consigliere-auditore deve organizzare l'audizione, verificare il rispetto dei diritti di difesa nel corso del procedimento e adottare decisioni in materia di accesso al fascicolo: v. BIAGIONI, GOBBATO, *Art. 27*, in Adinolfi, Daniele, Nascimbene, Amadeo (a cura di), *op. cit.*, 349-352. La posizione di terzietà del consigliere-auditore è garantita dall'essere alle dipendenze non della Direzione generale concorrenza ma direttamente del suo Commissario responsabile.

<sup>8</sup> Su tutti questi aspetti v. anche la Comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli artt. 101 e 102 TFUE, in *Gazz. Uff. UE*, C 308, 20 ottobre 2011, 6 e segg.

<sup>9</sup> Oggetto di una *Explanatory note to an authorisation to conduct an inspection in execution of a Commission decision under Article 20(4) of Council Regulation No 1/2003*, del 15 settembre 2011, in *ec.europa.eu/dgs/competition*. In argomento DI FEDERICO, *La riforma del procedimento comunitario antitrust e i diritti di difesa*, Napoli, 2008, 228 e segg.

<sup>10</sup> Le modalità con cui può essere disposta un'ispezione aziendale sono di due tipi. La prima prevede che i funzionari della Commissione (previo avviso rivolto in tempo utile all'autorità nazionale della concorrenza dello Stato in cui ha sede l'impresa) procedano sulla base di un mandato scritto (che deve contenere l'indicazione dell'oggetto e dello scopo degli accertamenti, nonché delle sanzioni per incompleta esibizione dei documenti scritti e/o per inesatte o fuorvianti risposte orali) e con la collaborazione dell'impresa sottoposta a ispezione (art. 20, par. 3). La seconda, invece, contempla per quest'ultima un vero e proprio obbligo a sottoporsi all'ispezione in presenza di una formale decisione (par. 4): questa, si noti, deve indicare l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, il luogo e la data d'inizio, le sanzioni di cui agli artt. 23 e 24 e la possibilità di impugnare innanzi al giudice dell'Unione. Il provvedimento formale viene assunto solo dopo aver sentito l'autorità garante nazionale; l'intervento dei funzionari nazionali (che a tal fine hanno gli stessi poteri di quelli di Bruxelles) si concreta su richiesta preventiva della Commissione (art. 20, par. 5) oppure qualora un'impresa si opponga all'accertamento (par. 6). In quest'ultimo caso gli agenti nazionali possono richiedere l'intervento della forza pub-

blica. Qualora la legislazione nazionale subordini tale ultimo intervento a un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente, i parr. 7 e 8 dettano alcune disposizioni di garanzia: il giudice nazionale, oltre a controllare l'autenticità della decisione della Commissione, deve verificare che le misure ispettive non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'accertamento, potendo chiedere ulteriori informazioni sui motivi per cui si sospetti un'infrazione, sulla gravità della stessa e sul grado di coinvolgimento dell'impresa. Tuttavia, lo stesso giudice interno non può né mettere in discussione la necessità dell'accertamento né chiedere la trasmissione di informazioni sensibili contenute nel fascicolo della Commissione: il controllo di legittimità spetta esclusivamente al giudice dell'Unione. Qualora il giudice nazionale non si ritenga soddisfatto delle informazioni, può negare l'autorizzazione solo dopo aver ulteriormente sollecitato la Commissione.

<sup>11</sup> Che rappresenta una novità del Reg. (CE) n. 1/2003, in quanto nella vigenza del precedente Reg. (CEE) n. 17/1962 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, in *Gazz. Uff. CE*, 13, 21 febbraio 1962, 204 e segg., e successive modifiche, esisteva solo una procedura a carattere informale: così POLI, *Artt. 20 e 21*, in Adinolfi, Daniele, Nascimbene, Amadeo (a cura di), *op. cit.*, 241.

<sup>12</sup> Ai sensi del *considerando* n. 25, i sigilli possono essere mantenuti fino a 72 ore, in modo da permettere ai funzionari della Commissione di portare a termine ispezioni che richiedano più di un giorno. V. anche l'*Explanatory note* del 15 settembre 2011, punto 15.

<sup>13</sup> Benché non strappato ma ancora a cavallo tra il telaio e la porta, il sigillo risultava tuttavia spostato di 2 mm rispetto alla posizione originaria (spostamento visibile grazie a tracce di colla oltre i margini del sigillo stesso) e recava sulla sua superficie la scritta "VOID".

<sup>14</sup> Lamentando anzi, in una successiva dichiarazione, il fatto che l'operazione di apposizione della sera precedente si fosse protratta in modo anomalo.

<sup>15</sup> Avendo la società poteri di organizzazione e controllo nell'edificio oggetto dell'ispezione, senza aver fornito prove ritenute sufficienti a propria discolpa.

controverso; la mancata evidenza dell'alterazione contestata (ritenuta viceversa tale dagli ispettori); un difetto di fabbricazione del predetto sigillo; la mancata considerazione di "scenari alternativi" all'origine dell'alterazione; l'attribuzione della responsabilità oggettiva; e infine la non-proporzionalità dell'ammenda inflitta.

Nella sua sentenza del 15 dicembre 2010, il giudice di prime cure respingeva tutti i motivi di ricorso, ragioni per cui la società proponeva impugnazione davanti alla Corte di giustizia.

## 2. La ripartizione dell'onere della prova della violazione dei sigilli.

I primi due motivi di ricorso davanti alla Corte, assieme al quarto, hanno a oggetto questioni relative all'intensità dell'onere della prova in caso di violazione dei sigilli.

Con il primo, la società ricorrente ha sottolineato l'esistenza di un errore di diritto da parte del Tribunale nella ripartizione di tale onere. In particolare, si lamentava il fatto che lo spostamento del sigillo controverso rispetto al punto della sua originaria apposizione fosse stato considerato elemento di prova idoneo a fondare l'infrazione. Non si era tuttavia dato peso alla sua "vetustà", pur essendo stato tale sigillo utilizzato oltre il termine di conservazione indicato dal produttore. Tale irregolarità sarebbe dovuta essere, al contrario, idonea a invertire l'onere della prova e, quindi, a indurre il Tribunale a chiedere alla Commissione di fornire specifica prova dell'idoneità e del regolare funzionamento del sigillo. Il giudice di prime cure, invece, ha ritenuto sufficienti le prove fornite dalla Commissione.

La Corte ha ricordato che, in materia *antitrust*, la Commissione deve fornire elementi di prova dell'infrazione e dei suoi fatti costitutivi, mentre all'impresa (o alle imprese) sotto indagine spetta dimostrarne l'insufficienza<sup>16</sup>. Ciò è espressione dei due principi generali di presunzione di innocenza e *in dubio pro reo*, in base ai quali, per quel che interessa, ogni dubbio sulla colpevolezza dell'impresa deve andare a suo vantaggio<sup>17</sup>. Dell'applicazione di tali principi si ha conferma nella giurisprudenza<sup>18</sup>, nell'art. 6, par. 2, Cedu<sup>19</sup> nonché,

più di recente, dall'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>20</sup>. La corretta applicazione dei principi in questione implica tra l'altro l'annullamento di una decisione di infrazione se l'impresa fornisce una diversa spiegazione plausibile degli elementi di prova utilizzati dalla Commissione<sup>21</sup>.

Ciò detto, tuttavia, la Corte ha confermato un'importante precisazione già avanzata dal Tribunale<sup>22</sup>: nel caso in cui la Commissione fornisca prove ritenute sufficienti, la ripartizione dell'onere della prova si inverte, risultando ben più gravosa per l'impresa. Quest'ultima, infatti, non può limitarsi a sostenere la mera possibilità che si sia verificata una circostanza idonea ad "alterare" il valore probatorio degli elementi raccolti dall'autorità *antitrust* dell'Unione, bensì ha il compito di dimostrare adeguatamente la circostanza in questione e la sua idoneità a mettere in discussione l'impianto probatorio della Commissione. Ciò, a meno che non si possa rilevare un comportamento di quest'ultima finalizzato a impedire all'impresa indagata di raggiungere la prova in questione.

Nel caso di specie, la E.ON Energie non solo si era limitata a contestare la valutazione di fatto operata dal Tribunale (e non invece un suo errore di diritto) ma, soprattutto, non era riuscita portare sufficienti elementi di prova che mettessero in dubbio l'idoneità del sigillo controverso nonostante il superamento del suo termine di conservazione e in assenza di comportamenti illegittimi della Commissione. In considerazione di ciò, la Corte di giustizia non ha potuto evitare di confermare *in parte qua* la decisione di primo grado<sup>23</sup>.

Il giudice dell'impugnazione ha parimenti respinto il secondo motivo di ricorso, anch'esso avente a oggetto i principi che regolano l'onere della prova. In particolare, posto l'anzidetto criterio relativo alla idoneità di una specifica circostanza a mettere in dubbio il valore degli elementi di prova raccolti dalla Commissione, la società ricorrente aveva eccepito la contraddittorietà e l'insufficiente motivazione dell'applicazione del criterio stesso. In altro punto della sentenza del Tribunale, infatti, veniva richiesto un "nesso di causalità" tra il superamento del termine di conservazione del sigillo e la comparsa di una "falsa reazione positiva"<sup>24</sup>.

La Corte, aderendo alle considerazioni dall'Avvoca-

<sup>16</sup> In proposito v. la sentenza della Corte giust. UE, 6 gennaio 2004, cause riunite C-2/01 P e 3/01 P, BAI e Commissione c. Bayer, Raccolta, I-23, punto 62; e, benché sotto altro profilo, l'art. 2 del Reg. (CE) n. 1/2003.

<sup>17</sup> In argomento v., di recente, MELÍCIAS, *'Did They Do It? The Interplay between the Standard of Proof and the Presumption of Innocence in EU Cartel Investigation*, in *World Competition*, 2012, 471 e segg., in specie 473, ove si riconosce che una corretta applicazione del principio della presunzione di innocenza, alla luce della pertinente giurisprudenza delle Corti dell'Unione e della Corte europea dei diritti dell'uomo, permette di superare un limite del Reg. (CE) n. 1/2003. Quest'ultimo, infatti, «non incide né sulle norme nazionali in materia di grado di intensità della prova né sugli obblighi delle autorità garanti della concorrenza e delle giurisdizioni nazionali degli Stati membri inerenti all'accertamento dei fatti pertinenti di un caso, purché dette norme e detti obblighi siano compatibili con i principi generali del diritto [dell'Unione europea]» (*considerando* n. 5).

<sup>18</sup> V. per tutte la sentenza Corte giust. UE, 8 luglio 1999, causa C-235/92 P, Montecatini c. Commissione, Raccolta, I-4539.

<sup>19</sup> In base al quale «[o]gni persona accusata di un reato è

presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata».

<sup>20</sup> Secondo tale norma, «1. [o]gni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato». Sul carattere afflittivo del procedimento *antitrust*, e pertanto sulla sua equiparazione *de facto* a uno di carattere penale, v. le considerazioni espresse in MORGESÉ, *Indagini preliminari*, cit., 88 e segg.

<sup>21</sup> V. la sentenza della Corte giust. UE, 28 marzo 1984, cause riunite 29 e 30/83, CRAM e Rheinzink, in *Racc.*, 1679, punto 16.

<sup>22</sup> Sentenza *E.ON Energie* (T-141/08), punto 56.

<sup>23</sup> Sentenza *E.ON Energie* (C-89/11 P), punti 79-81.

<sup>24</sup> Ai sensi della sentenza *E.ON Energie* (T-141/08), «la ricorrente non [aveva] fornito la prova di un nesso di causalità tra tale eventuale superamento e la comparsa delle diciture "VOID" sulla superficie del sigillo controverso», e anzi «da un lato, il sigillo controverso e gli altri sigilli utilizzati sulle porte delle altre stanze alle quali era vietato l'accesso, facevano parte dello stesso lotto [benché] solo il sigillo controverso presenta[se] le diciture "VOID", il che tende ad escludere che l'asserito superamento del termine massimo di conservazione del sigillo



to generale<sup>25</sup>, si è limitata a sottolineare come il criterio summenzionato e la sua applicazione risultino del tutto coerenti tra loro. L'idoneità di una circostanza a mettere in discussione il valore probatorio dell'alterazione di un sigillo (e, per l'effetto, a sollevare l'impresa dalla propria responsabilità) presuppone, tra l'altro, l'esistenza di un preciso nesso tra l'utilizzo del sigillo stesso da parte della Commissione oltre la data di scadenza<sup>26</sup> e la comparsa della dicitura "VOID", nesso tale da far concludere nel senso di una "falsa reazione positiva"<sup>27</sup>.

La decisione della Corte di respingere il quarto motivo di ricorso si pone in linea di continuità con quanto affermato in precedenza. La E.ON Energie aveva infatti eccepito l'illogicità della sentenza del Tribunale nella parte in cui si ricavava la corretta funzionalità del sigillo controverso dal mancato cattivo funzionamento degli altri sigilli apposti durante l'ispezione. Secondo la società, infatti, per un verso la Commissione avrebbe dovuto provare la mancanza di difetti di tutti i sigilli del lotto utilizzato, mentre, per altro verso, la conclusione del Tribunale non teneva conto del fatto che gli altri sigilli erano stati apposti non su porte ma su altre superfici.

La Corte si muove su tre direttrici. In primo luogo, essa sottolinea che l'accertamento del Tribunale sulla provenienza dei sigilli da un medesimo lotto è un accertamento di fatto, come tale non impugnabile. In secondo luogo, non manca di rilevare come la società ricorrente, pur intendendo rimettere in discussione la motivazione del Tribunale, non si sia premurata di contestare l'affermazione del produttore dei sigilli (avvalorata dal perito della Commissione) secondo cui il tipo di sigillo utilizzato sarebbe adatto a tutte le superfici, così ignorando un importante elemento sotteso alla predetta motivazione. In terzo luogo, la Corte riprende quanto affermato in tema di ripartizione dell'onere della prova, e cioè che un'impresa non può contestare il valore probatorio dei sigilli limitandosi a evocare la mera possibilità di un loro malfunzionamento ma che, al contrario, deve addurre precisi elementi di prova in tal senso.

### 3. La regolarità dell'apposizione dei sigilli e la successiva valutazione del loro stato.

Altri due motivi di gravame interessano profili attinenti alla regolarità dell'apposizione dei sigilli e al successivo esame del loro stato.

Con il terzo motivo, la società ricorrente ha eccepito

lo snaturamento degli elementi di prova, la violazione dei principi dello Stato di diritto e del diritto a una buona amministrazione, nonché l'illogicità ed erroneità della motivazione con riferimento alla valutazione del Tribunale sulla regolarità dell'apposizione del sigillo controverso. Nella sentenza di primo grado, infatti, il verbale di apposizione era stato ritenuto prova sufficiente ad accertare la regolarità delle operazioni<sup>28</sup>, prova avvalorata dalle concordanti dichiarazioni degli ispettori della Commissione e del *Bundeskartellamt*, presenti al momento dell'apposizione, nonché di altri ispettori che avevano partecipato alla verifica aziendale.

La Corte di giustizia ha operato una distinzione tra l'integrità del sigillo e il verbale di apposizione. Relativamente alla prima questione, a fronte della distinzione (suggerita dalla E.ON Energie) tra integrità esterna e interna di un sigillo<sup>29</sup>, il giudice dell'Unione si è limitato a rilevare che la verifica della alterazione o meno di un sigillo apposto durante un'ispezione non può essere qualificata come snaturamento degli elementi di prova bensì come valutazione di fatto, perciò sottratta al sindacato in sede di impugnazione e dunque irricevibile<sup>30</sup>. Con riguardo alla seconda questione, invece, la Corte ha ripreso le proprie affermazioni in merito alla ripartizione dell'onere della prova, sottolineando la mancanza di elementi idonei a mettere in discussione la redazione del verbale di apposizione del sigillo *de quo*, facendo quest'ultimo fede fino a (ragionevole) prova contraria<sup>31</sup>.

Anche la doglianza relativa alla presunta irrilevanza delle dichiarazioni degli ispettori della Commissione e del *Bundeskartellamt* è stata derubricata a questione di fatto rientrante nell'esclusiva competenza del Tribunale<sup>32</sup>. Ciò in quanto, criticando la rilevanza delle dichiarazioni di quei soggetti ritenuti incapaci di valutare l'integrità interna del sigillo controverso, la società ricorrente non si sarebbe limitata a una censura di diritto ma avrebbe tentato di rimettere in discussione la valutazione degli elementi di prova già compiuta dal Tribunale, in specie sottoponendo alla Corte la propria definizione di "non-alterazione" di un sigillo.

Infine, il giudice dell'impugnazione ha ritenuto superflua l'ultima doglianza di questo terzo motivo di ricorso, concernente l'affermazione del Tribunale sulla presunta conoscenza, da parte della ricorrente, dell'importanza dei segni di violazione del sigillo controverso. Secondo la Corte, infatti, detta affermazione si riferiva non alla concreta verifica delle proprietà fisi-

controverso sia all'origine della loro comparsa. Dall'altro, la terza perizia [...] prodotta dalla ricorrente non dimostra, in ogni caso, l'esistenza di una "falsa reazione positiva" in caso di utilizzo di una pellicola di sicurezza invecchiata artificialmente» (punti 202-203).

<sup>25</sup> V. le conclusioni dell'Avvocato generale Bot del 21 giugno 2012, E.ON Energie AG, non ancora pubblicate in *Raccolta*.

<sup>26</sup> Circostanza addotta dalla E.ON Energie, assieme ad altre, come prova di una "influenza esterna" a essa non imputabile: v. la sentenza *E.ON Energie* (T-141/08), punto 172 e segg.

<sup>27</sup> Sentenza *E.ON Energie* (C-89/11 P), punto 86.

<sup>28</sup> Anche perché, in occasione della sua redazione, non erano state prospettate irregolarità.

<sup>29</sup> Secondo la ricorrente, «il Tribunale avrebbe errato nel valutare la regolarità dell'apposizione del sigillo controverso soltanto sotto l'aspetto della sua integrità esterna [...] tralasciando di prendere in considerazione l'integrità interna di

tale sigillo, che non poteva apparire in modo evidente all'esterno durante il breve lasso di tempo che separa la sua applicazione dal momento in cui gli ispettori lasciavano i locali»: conclusioni E.ON Energie, punto 44.

<sup>30</sup> D'altro canto, sono stati respinti per insufficienza di motivazione anche gli argomenti relativi alla violazione dei principi dello Stato di diritto e di buona amministrazione: sentenza *E.ON Energie* (C-89/11 P), punto 97.

<sup>31</sup> In senso conforme le conclusioni E.ON Energie, punto 56.

<sup>32</sup> Basandosi su una giurisprudenza assai consolidata, la Corte riconosce che «il Tribunale è il solo a potere stimare il valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti, una volta che le prove da esso prese in considerazione a sostegno dei fatti siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di assunzione della prova siano stati rispettati»: sentenza *E.ON Energie* (C-89/11 P), punto 101.

che della pellicola di sicurezza del sigillo (che, come correttamente rilevato dalla ricorrente, non era stata effettuata), bensì alla mancanza di obiezioni a verbale da parte della E.ON Energie al momento dell'apposizione del sigillo, prima cioè che i segni della sua violazione venissero riscontrati<sup>33</sup>.

La Corte di giustizia ha respinto *in toto* anche il quinto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente aveva contestato alcune irregolarità nell'assunzione della prova, una violazione del principio *in dubio pro reo* e presunte contraddizioni per quanto riguardava la valutazione dello stato del sigillo controverso in occasione della successiva verifica della sua alterazione. Secondo la E.ON Energie, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto valutare in maniera a lei favorevole lo stato "dubbio" in cui quel sigillo era stato ritrovato<sup>34</sup>, disponendo all'occorrenza una misura istruttoria in tal senso.

La prima doglianza è stata ritenuta irricevibile, in quanto diretta non a contestare l'interpretazione e/o l'applicazione del diritto da parte del Tribunale ma a ripetere motivi e argomenti già presentati davanti a quest'ultimo<sup>35</sup>. Quanto alla mancata adozione della specifica misura istruttoria richiesta dalla ricorrente e diretta a valutare lo stato del sigillo controverso, invece, la Corte ha ricordato che il Tribunale ha competenza esclusiva nel decidere se integrare o meno l'impianto probatorio a sua disposizione, qualificandosi tale decisione come valutazione di fatto soggetta a impugnazione solo in caso di snaturamento dei fatti o degli elementi di prova<sup>36</sup>. Nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha però ritenuto che non si ricadesse in quest'ultima evenienza, avendo il Tribunale avvalorato in maniera adeguata la propria conclusione in merito all'avvenuta rimozione del sigillo controverso<sup>37</sup>.

#### 4. Il carattere grave della violazione e la quantificazione della relativa ammenda.

Un aspetto interessante della vicenda *E.ON Energie* riguarda la valutazione della gravità dell'infrazione di cui si tratta e la quantificazione della relativa ammenda. Ciò in quanto, a fronte del carattere inedito di tale infrazione, sia il Tribunale sia la Corte (quest'ultima pur se limitatamente al motivo sollevato in fase di impugnazione) hanno sostanzialmente avallato l'impostazione seguita dalla Commissione nella propria decisione.

In primo grado, il Tribunale si era pronunciato in merito a due doglianze sollevate dalla ricorrente: la prima, relativa all'insufficiente motivazione della decisione della Commissione in ragione della mancata indicazione dei criteri sui quali quest'ultima si era basata per stabilire l'importo dell'ammenda; la seconda, concernente il carattere sproporzionato di questa.

Con riferimento alla prima doglianza, il Tribunale, richiamando una consolidata giurisprudenza relativa all'art. 253 Trattato CE (ora art. 296 TFUE), aveva ricordato come la motivazione debba essere adeguata alla natura dell'atto e debba far apparire in forma chiara e inequivoca l'*iter* logico seguito dall'istituzione che lo adotta; la portata dell'obbligo va dunque rapportata alle circostanze del caso concreto<sup>38</sup>. Nella vicenda in esame, secondo il giudice di prime cure, la Commissione non solo si era premurata di dichiarare che l'importo dell'ammenda era stato commisurato in ragione della gravità dell'infrazione e degli elementi del caso specifico<sup>39</sup>, ma non aveva neanche riscontrato l'esistenza delle circostanze attenuanti invocate dalla ricorrente<sup>40</sup>. In mancanza di apposite linee-guida sul calcolo delle ammende inflitte per violazione dei sigilli<sup>41</sup>, il Tribunale aveva riconosciuto la chiarezza e l'i-

<sup>33</sup> Sentenza *E.ON Energie* (C-89/11 P), punto 102.

<sup>34</sup> La ricorrente sosteneva che detto stato era tale da far ritenere che non fosse stato spostato e successivamente ricollocato: in caso di sigillo infranto, a suo dire, sarebbe stato riscontrato un deterioramento delle lettere della dicitura "VOID", lettere che al contrario apparivano intatte. Il Tribunale ha invece deciso in senso sfavorevole alla E.ON Energie.

<sup>35</sup> Secondo la Corte, infatti, la ricorrente non aveva proposto argomentazioni dirette a mettere in luce la contraddizione lamentata, ma si era limitata semplicemente a ridiscutere gli accertamenti di fatto compiuti in primo grado.

<sup>36</sup> In giurisprudenza vedi le sentenze della Corte giust. UE, 4 marzo 1999, causa C-119/97 P, Ufex e al. c. Commissione, in *Racc.*, I-1341, punto 66, e Id., 10 luglio 2001, causa C-315/99 P, Ismeri Europa c. Corte dei conti, *ivi*, I-5281, punto 19.

<sup>37</sup> Secondo quanto affermato nella sentenza *E.ON Energie* (T-141/08), punti 136-145, tali elementi di prova consistono — come si è visto — nella verifica dell'alterazione del sigillo controverso, nelle attestazioni del verbale di apposizione del giorno precedente e nelle concordanti dichiarazioni degli ispettori presenti durante gli accertamenti.

<sup>38</sup> Tale obbligo va valutato in funzione «del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o soggetti terzi, da questo colpiti direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni». Inoltre, «[l]a motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento dell'osservanza, da parte della motivazione, degli obblighi imposti dall'art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia» (sentenza *E.ON Energie* (C-89/11 P), punto 277).

<sup>39</sup> Tra queste ultime, la Commissione aveva sottolineato la particolare gravità della violazione dei sigilli e la necessità di un effetto dissuasivo della conseguente ammenda, oltre al fatto che le ispezioni aziendali vengono disposte solo in presenza di indizi di infrazioni *antitrust*, alla cui verifica era d'altro canto preordinata la raccolta di documenti non catalogati presenti nella stanza alla cui porta era stato apposto il sigillo controverso. Si era peraltro tenuto conto del fatto che si trattava del primo caso di violazione dell'art. 23, par. 1, lett. e), Reg. (CE) n. 1/2003 (pur in considerazione della primaria necessità di ottenere un effetto dissuasivo); che l'inasprimento delle sanzioni procedurali di tale regolamento era ben noto; che alcune settimane prima erano stati apposti altri sigilli in edifici del medesimo gruppo di società; che la E.ON Energie disponeva di molti esperti *antitrust*; e infine, che la ricorrente era stata informata della gravità delle ammende per violazione dei sigilli (sentenza *E.ON Energie* (C-89/11 P), punti 279-282).

<sup>40</sup> La E.ON Energie aveva infatti eccepito la mancata dimostrazione dell'effettiva apertura della porta e della sottrazione di documenti, come anche la propria collaborazione in misura maggiore di quanto fosse tenuta a fare (sentenza *E.ON Energie* (C-89/11 P), punto 273).

<sup>41</sup> Al contrario, esistono e vengono applicati gli orientamenti per il calcolo delle ammende per violazione delle norme (sostanziali) degli artt. 101 e 102 TFUE. In argomento si rinvia a CRESPI, *Spunti di riflessione a margine dei nuovi orientamenti delle ammende per violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2006, 811 e segg.; CASTILLO DE LA TORRE, *The 2006 Guidelines on Fines: Reflections on the Commission's Practice*, in *World Competition*, 2010, 359 e segg.; WILS, *The Increased Level of EU Antitrust Fines, Judicial Review and the ECHR*, *ivi*, 5 e segg.; FRESE,

nequivocabilità dell'*iter* logico seguito dalla Commissione e dunque respinto la doglianza in esame.

La seconda censura concerneva, come detto, il carattere asseritamente sproporzionato dell'ammenda inflitta alla ricorrente. Sulla base della giurisprudenza relativa al principio di proporzionalità<sup>42</sup>, il Tribunale aveva anzitutto sottolineato che le ammende non devono essere sproporzionate rispetto agli scopi perseguiti e che il loro importo deve essere proporzionato alla gravità dell'infrazione. In secondo luogo, aveva rilevato che, nella decisione in esame, la Commissione si era premurata di esporre i motivi per i quali riteneva particolarmente grave la violazione dei sigilli<sup>43</sup> (pur non ritenendo necessario applicare circostanze aggravanti). In terzo luogo, il giudice aveva affermato l'irrelevanza di alcune circostanze attenuanti vantate dalla ricorrente, e cioè il carattere negligente e non intenzionale dell'infrazione<sup>44</sup>, il mancato accertamento della sottrazione di documenti<sup>45</sup>, gli sforzi dell'impresa per chiarire gli avvenimenti<sup>46</sup> e il fatto che si trattasse del primo caso di applicazione di ammenda per violazione di sigilli<sup>47</sup>.

Per quanto attiene alla quantificazione dell'ammenda, il Tribunale si era limitato a constatare che un'ammenda di 38 milioni di euro non poteva essere considerata sproporzionata in ragione della natura particolarmente grave della violazione, delle dimensioni dell'impresa e, infine, dell'esigenza di assicurare un effetto sufficientemente deterrente.

In sede di impugnazione, la Corte ha avuto modo di precisare questi tre elementi. Anzitutto, si è conformata alle considerazioni del Tribunale ribadendo che la particolare gravità della violazione dei sigilli deriva dal semplice fatto che questi vengano infranti, risultando influente l'effettivo ingresso nei locali sigillati e la sottrazione di documenti qui conservati. In secondo luogo, quanto alle dimensioni dell'impresa, si è messo in luce il fatto che la E.ON Energie si fosse limitata a

contestare il valore assoluto dell'ammenda (38 milioni di euro) e non invece il suo modesto rapporto percentuale con il fatturato realizzato nell'esercizio sociale precedente (solo lo 0,14%). Infine, la Corte ha sottolineato che l'effetto deterrente dell'ammenda (procedurale) per violazione dei sigilli deve rapportarsi alla rilevante percentuale massima dell'ammenda che può essere inflitta alle imprese in caso di accertamento di un'infrazione alle norme (sostanziali) degli artt. 101 e 102 TFUE<sup>48</sup>. Se ciò è vero, ha concluso la Corte, la necessità di dissuadere l'impresa dalla rottura dei sigilli e dalla sottrazione di documenti fa sì che un'ammenda dello 0,14% non sia da ritenere eccessiva al fine di assicurare il summenzionato effetto deterrente<sup>49</sup>. In proposito, dunque, è stata disattesa l'opinione dell'Avvocato generale che propendeva per l'annullamento *in parte qua* della sentenza del Tribunale<sup>50</sup>.

### 5. Conclusioni.

La vicenda *E.ON Energie* si presta ad alcune considerazioni conclusive. Anzitutto, quanto all'intensità dell'onere della prova gravante in capo ai soggetti coinvolti nel procedimento di accertamento della violazione dei sigilli, ci pare che i giudici dell'Unione abbiano sottolineato l'esistenza, a favore della Commissione, di una presunzione di idoneità di tali mezzi di prova anche se utilizzati oltre la data di scadenza.

Ciò non sembra militare in senso contrario alla tradizionale ripartizione dell'onere della prova, in quanto presuppone che la Commissione abbia raccolto sufficienti elementi di prova a fondamento delle proprie conclusioni. In questo caso, infatti, come si è visto, l'impresa non può semplicemente appellarsi alla formula *in dubio pro reo*, sostenendo la generica esistenza di scenari alternativi, ma li deve motivare adeguatamente<sup>51</sup>. In altri termini, e coerentemente con la giurisprudenza delle Corti europee, la presunzione di innocenza milita a favore dell'impresa solo qualora que-

*Fines and Damages under EU Competition Law: Implication of the Accumulation of Liability*, *ivi*, 2011, 397 e segg.; e FERRARI, L'"incapacità contributiva" dell'impresa ai fini del calcolo delle ammende antitrust irrogate dalla Commissione, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2012, 241 e segg.

<sup>42</sup> Come ricordato dal giudice, infatti, «il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni [dell'Unione] non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti»: in dottrina v. VILLANI, *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*, Bari, 2013, 3<sup>a</sup> ed., 82, e, con riferimento al procedimento *antitrust*, DI FEDERICO, *op. cit.*, 69 e segg.

<sup>43</sup> Il giudizio di gravità discende sia dallo scopo per cui vengono impiegati i sigilli (che è quello di impedire che le prove vadano perdute durante le ispezioni aziendali, come è ricavabile già dal Reg. (CE) n. 1/2003 che in proposito ha previsto sanzioni più severe rispetto al regime previgente), sia dalla necessità di assicurare un effetto dissuasivo all'ammenda inflitta per detta violazione, in modo che le imprese non ritengano vantaggioso infrangere i sigilli.

<sup>44</sup> Ciò perché l'art. 23 Reg. (CE) n. 1/2003 accomuna i due tipi di comportamento.

<sup>45</sup> Detto accertamento non è infatti possibile nei casi (peraltro frequenti) in cui i documenti, prima di essere custoditi, non vengano previamente catalogati e quindi non si possa avere contezza di eventuali sottrazioni.

<sup>46</sup> I numerosi interrogatori del personale della E.ON Energie e le costose perizie sul sigillo controverso non sono stati ritenuti chiarimenti dei fatti (qualificabili dunque come circostanze attenuanti), bensì mero esercizio del diritto di difesa spettante alla ricorrente.

<sup>47</sup> Riprendendo quanto affermato in precedenza, infatti, secondo il Tribunale la Commissione non aveva potuto prescindere dal carattere ben noto dell'inasprimento delle sanzioni procedurali del Reg. (CE) n. 1/2003, dalla previa apposizione di sigilli in altri edifici del medesimo gruppo di società e dal fatto che la E.ON non solo disponeva di numerosi esperti *antitrust* ma era anche stata informata della gravità delle ammende.

<sup>48</sup> In base all'art. 23, par. 2, Reg. (CE) n. 1/2003, tale ammenda può arrivare fino al 10% del fatturato totale realizzato nell'esercizio sociale precedente.

<sup>49</sup> Sentenza *E.ON Energie* (C-89/11 P), punti 127-133.

<sup>50</sup> Conclusioni *E.ON Energie*, punti 116-132, secondo cui il Tribunale non aveva effettuato una valutazione sufficientemente indipendente da quella operata dalla Commissione, non si era premurato di accertare il reale fatturato della E.ON Energie, e infine non aveva tenuto conto del carattere negligente dell'infrazione.

<sup>51</sup> Con specifico riferimento alla "vetustà" dei sigilli, come è stato affermato, ciò implica che si fornisca prova del rapporto causa-effetto tra l'utilizzo del sigillo oltre la data di scadenza e la comparsa dei segni indicanti una violazione, in modo da propendere per una "falsa reazione positiva", senza che a tal fine sia risolutivo il confronto tra il sigillo contestato e tutti gli altri sigilli appartenenti al lotto utilizzato durante l'ispezione aziendale.



st'ultima riesca a sollevare dubbi ragionevoli e non meramente ipotetici<sup>52</sup>. Qualora invece simile prova non sia raggiunta o risulti insufficiente, senza che si configuri una responsabilità in tal senso della Commissione, l'impresa risponde della violazione dei sigilli.

A nostro avviso, pertanto, è vero che la presunzione di conformità dello stato dei sigilli e della loro apposizione è relativa, operando cioè solo qualora, da un lato, non si riscontrino problemi durante le operazioni di apposizione (quali, ad esempio, la non perfetta aderenza dei sigilli alle superfici) e, dall'altro, le imprese non siano capaci di dimostrare che la loro alterazione derivi da circostanze sottratte al proprio controllo<sup>53</sup>. Ma è altrettanto vero che, a fronte di una violazione facilmente accertabile come quella relativa ai sigilli, qualunque irregolarità sullo stato e sull'apposizione dei sigilli, per essere considerata elemento adeguato di prova contraria, dovrebbe essere rilevata in primo luogo al momento dello svolgimento delle operazioni<sup>54</sup>.

A tal fine, è di particolare importanza verificare che eventuali doglianze vengano riportate nel verbale di apposizione dei sigilli, che i giudici dell'Unione ritengono far fede fino a (non semplice) prova contraria. In secondo luogo, le imprese dovrebbero approntare sistemi idonei a proteggere l'area in cui insiste il locale sigillato e/o registrare eventuali violazioni. Si tratterebbe, in buona sostanza, di utilizzare personale di sicurezza e/o un sistema di videosorveglianza sufficiente a provare eventuali violazioni a loro non imputabili oppure alterazioni dovute a difetti di fabbricazione dei sigilli medesimi che si verificano tra il momento della loro apposizione e quello dell'apertura dei locali da parte degli ispettori<sup>55</sup>. Molto più insidiosa e, come dimostra la vicenda E.ON Energie, meno efficace risulta invece la strategia diretta a contestare *ex post* lo stato fisico dei sigilli utilizzati oppure le dichiarazioni a verbale degli ispettori.

Quanto all'ammenda, ci si limita a sottolineare come sia il Tribunale sia la Corte di giustizia (ma non l'Avvocato generale) abbiano dimostrato di dar peso non all'importo in termini assoluti ma al suo rapporto con il fatturato totale dell'impresa. Alla luce della vicenda di cui si tratta, qualunque percentuale al di sotto di quella massima dell'1% fissata nell'art. 23, par. 1, lett. e), del Reg. (CE) n. 1/2003 dovrebbe essere ritenuta proporzionata e sufficientemente dissuasiva. Tuttavia è legittimo chiedersi se, con l'ammenda comminata nel caso di specie, l'effetto deterrente sia stato raggiunto. Non è chiaro, infatti, come mai i giudici dell'Unione abbiano ritenuto corretta la quantificazione dell'am-

menda nello 0,14% stabilita dalla Commissione, pur in assenza di precise circostanze attenuanti<sup>56</sup>.

Da tutto quanto detto, si può concludere affermando che la violazione dei sigilli durante le ispezioni aziendali è un'infrazione facile da constatare e difficile da contestare. In particolare, a fronte di una semplice verifica di fatto (lo stato dei sigilli apposti in precedenza), l'onere della prova in capo alle imprese risulta nient'affatto lieve, configurandosi quasi come una *probatio diabolica* in assenza degli accorgimenti appena ricordati. A ciò si aggiunga, come precisato dalla giurisprudenza, che la relativa responsabilità è oggettiva perché prescinde dall'intenzionalità, essendo il solo fatto della violazione dei sigilli sufficiente a comminare la sanzione.

Tuttavia c'è anche da sottolineare che, se la prova della mancata violazione dei sigilli non gravasse soprattutto in capo alle imprese, proprio in considerazione del loro potere di controllo e vigilanza sui locali sigillati, la Commissione non sarebbe più in grado di utilizzare validamente questo strumento di indagine<sup>57</sup>. A nostro avviso, ciò non solo pregiudicherebbe il generale obiettivo di perseguire efficacemente le infrazioni alle norme in materia di concorrenza tra imprese, ma renderebbe anche sostanzialmente inoperante la previsione del citato art. 20, par. 2, lett. d), Reg. (CE) n. 1/2003: la qual cosa, a tacer d'altro, sarebbe contraria al principio dell'effetto utile delle norme di diritto dell'Unione europea<sup>58</sup>.

GIUSEPPE MORGESE

## SUCCESSIONE DEL CONIUGE

CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 19 aprile 2013, n. 9651 — PETITTI *Presidente* — GIUSTI *Relatore* — CAPASSO *P.M.* (conf.) — C.S. ed altro (avv.ti Piersanti, Volpetti) - R.A.

**Successione — Coniuge superstite — Successione legittima — Diritti di uso e di abitazione — Criteri di computo** (C.c. artt. 540, comma 2, 553, 581).

*Il valore dei diritti riservati al coniuge superstite ex art. 540, comma 2, c.c., in ipotesi di successione testamentaria, grava anzitutto la disponibile e, qualora la sopravvanti, la quota di legittima del medesimo chiamato nonché, in via ulteriormente subordinata, quella dei figli e degli altri legittimari (nella specie la suprema Corte ha sul punto annullato la sentenza di merito che invece aveva stralciato il valore di tali diritti dall'asse)* (1).

<sup>52</sup> Cfr. MELÍCIAS, *op. cit.*, 489 e la giurisprudenza citata. Per una recente applicazione nel nostro ordinamento interno, v. T.A.R. Lazio, 18 giugno 2012, n. 5559, Siemens c. AGCM, par. 10.

<sup>53</sup> Conforme, con riguardo alla sentenza di primo grado, LOUGHER, *How can companies avoid obstruction charges arising from an on-site inspection: practical lessons from the E.ON Energie Appeal*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2011, 234.

<sup>54</sup> In questo senso MUGUET-POULLENEC, *L'amende pour bris de scellés après l'arrêt E.ON du Tribunal: de la sanction d'une négligence à la nécessité de garantir l'efficacité des inspections?*, in *Revue Lamy de la Concurrence*, 2011, n. 28, 57.

<sup>55</sup> Così anche LOUGHER, *op. cit.*, 234.

<sup>56</sup> Circostanze che pure erano state sollevate dalla E.ON Energie ma ritenute, come si è visto, irrilevanti. In questo senso anche MUGUET-POULLENEC, *op. cit.*, 63.

<sup>57</sup> Si noti che, nelle more della vicenda in commento, la Commissione ha adottato un altro provvedimento di infrazione per violazione dei sigilli: v. la decisione 24 maggio 2011, C(2011)3640, Lyonnaise des Eaux France S.A. et Suez Environnement Company S.A. (Affaire COMP/39.796), reperibile *on-line*.

<sup>58</sup> Secondo tale principio, le disposizioni di diritto dell'Unione devono essere interpretate in modo da raggiungere nella maniera più efficace il risultato in esse prescritto: in argomento v. VILLANI, *op. cit.*, 251-252.